

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3542 del 11/07/2018
Oggetto	FCPPA0477 - RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA (FCA4949) UBCATA IN COMUNE DI FORLI', LOCALITA' CARPENA E CAMBIO TITOLARITA' - RICHIEDENTE: SOCIETA' AGRICOLA BINDON DI PANZAVOLTA FABIO & C.S.S. - USO: IRRIGUO
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3694 del 10/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno undici LUGLIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA (FCA4949) UBICATA IN COMUNE DI FORLÌ, LOCALITÀ CARPENA E CAMBIO TITOLARITÀ
RICHIEDENTE: SOCIETÀ AGRICOLA BINDON DI PANZAVOLTA FABIO & C.S.S.
USO: IRRIGUO
PRATICA FCPA0477**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’energia (ARPAE) e all’art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a esequito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;

VISTE in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l'art. 51, "Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico";
- la deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, "Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01";
- la deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, "Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttoria per le derivazioni di acqua pubblica";
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195, "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica" - Art. 1.3;
- la deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415, "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 Luglio 2015 "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo". Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica"
- la deliberazione della Giunta Regionale 31/12/2016, n. 1792, "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo";
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012" e n. 2067/2015 "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";

RICHIAMATA:

la Determinazione Dirigenziale n.17767 del 24/11/2005, con scadenza al 31/12/2005, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato al Sig. Panzavolta Maurizio (C.F. PNZMRZ54C26D704W) la concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea (risorsa FCA4949) in Località Carpena del Comune di Forlì, mediante pozzo della profondità di mt. 27 dal piano campagna ubicato su terreno censito nel

N.C.T. al Fg. 252 mapp. 39, con portata massima di 1,0 l/s e volume annuo massimo derivabile di 220 mc;

VISTA:

- la **domanda di rinnovo della concessione** (pratica FCPPA0477) di derivazione di acqua pubblica sotterranea con **variazione in aumento del quantitativo di prelievo da 220 mc/anno a 750 mc/anno** presentata in data 19/12/2006 ed acquisita dalla Regione Emilia Romagna al Prot. n. 1072789 dal Sig.r Panzavolta Maurizio (C.F. PNZMRZ54C260704W) titolare di ditta individuale e residente in Comune di Forli, via Brando Brandi n. 25;

VISTA inoltre:

1. la **domanda di rinuncia al rinnovo della concessione** (pratica FCPPA0477/06RN01) di derivazione di acqua pubblica sotterranea presentata in data 07/09/2016 ed acquisita da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2016/13187 dal Sig.r Panzavolta Maurizio (C.F. PNZMRZ54C260704W) titolare di ditta individuale in quanto ha ceduto il terreno su cui è ubicata la risorsa FCA4949 in affitto alla Società Agricola Bindon di Panzavolta Fabio & c.s.s (C.F. P.IVA 04261630406);
2. la contestuale **domanda di rinuncia al deposito cauzionale di € 51,65** presentata in data 07/09/2016 ed acquisita da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2016/13189 dal Sig.r Panzavolta Maurizio per la concessione FCPPA0477 a favore della ditta Società Agricola Bindon di Panzavolta Fabio & c.s.s (C.F. P.IVA 04261630406);
3. la **domanda di cambio di titolarità e di uso** della concessione (pratica FCPPA0477/06RN01) di derivazione di acqua pubblica sotterranea **da igienico assimilato a solo uso irriguo agricolo** presentata in data 7/9/2016 ed acquisita da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2016/13188 da Sig.r Panzavolta Fabio (C.F. PNZFBA83M16D704Z) quale rappresentante legale della Società Agricola Bindon di Panzavolta Fabio & c.s.s (C.F. P.IVA 04261630406) con sede in Comune di Forli, via Brando Brandi n. 25;
4. la **documentazione presentata a corredo della domanda suddetta dalla quale si evince che :**
 - l'opera di prelievo è ubicata su terreno distinto nel NCT del comune di Forli (FC), località Carpena al Fg. 252 e mappale 39 su terreno di proprietà altrui e dato in affitto Società Agricola Bindon di Panzavolta Fabio & c.s.s;
 - il prelievo avviene mediante un pozzo monofalda esistente dotato di avampozzo con fenestrazione a m 20 e avente una profondità di mt. 27 dal piano campagna con colonna tubolare in cemento del diametro di mm. 800, equipaggiato con elettropompa sommersa di potenza pari Kw 1,0 ed una portata massima di 1,0 l/s;
 - la quantità di acqua da derivare richiesta è pari a 750 mc/anno;
 - l'acqua del pozzo non verrà più utilizzata per l'allevamento dei suini per l'inadeguatezza dei valori microbiologici;

VISTI inoltre:

- il **parere del Distretto Idrografico del Fiume Po** Prot. n.5374/2017, acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2017/18847 del 20/12/2017, **dal quale si rileva che il prelievo risulta ammissibile** subordinatamente "*all'installazione di idoneo dispositivo di misura dei volumi estratti a cadenza almeno annuale al fine di rispondere alle necessità evidenziate dal Piano di gestione delle Acque vigente nel territorio in oggetto.*"
- il **parere tecnico favorevole del Consorzio di Bonifica della Romagna** Prot. n. 37315/FC/4391 del 14/11/2017 acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2017/16675, **al rilascio della concessione** poiché allo stato attuale è stata accertata l'impossibilità di soddisfare la domanda di risorsa idrica attraverso strutture

consortili già operanti nel territorio;

ACCERTATA inoltre la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica richiesta ad uso irriguo agricolo pari ad una quantità massima di mc 750 sulla base dei contenuti della DGR n. 1415/2016 per un comparto irriguo complessivo di circa Ha 2.25.75 impiantati a frutteto (mele e pesche);

DATO ATTO che:

- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- dall'istruttoria d'ufficio effettuata sull'istanza di rinnovo e variante sostanziale della concessione in oggetto, risulta la rispondenza delle opere di captazione alla documentazione agli atti ed alle condizioni della concessione originaria;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

PRESO ATTO che il richiedente ha versato:

- l'importo pari a € 84,00 con bollettino postale VCY 0364 del 18/12/2016, dovuto per le spese per l'espletamento dell'istruttoria relativa alla richiesta di rinnovo;
- l'importo pari ad € 98,00, con bollettino postale VCYL 0012 del 06/09/2016, dovuto per le spese per l'espletamento dell'istruttoria relativa alla richiesta di cambio titolarità e d'uso;
- ha già versato il deposito cauzionale di €51,65 in data 06/02/2006 con bollettino postale VCY0328 che è stato integrato ai sensi dell'Art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015 con un importo di € 198,35 versato in data 09/07/2018 con bonifico bancario per adeguarlo al minimo pari a € 250,00;
- i canoni annui dovuti fino all'annualità 2016 inclusa e che ha versato un canone nell'anno 2017 di € 161,16 corrispondente all'uso igienico assimilato, mentre avrebbe dovuto pagare un importo inferiore a seguito del cambio di uso;

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, **il rinnovo della concessione semplificata con variante sostanziale e cambio di titolarità possa essere rilasciata** ai sensi degli artt. 27 e 36 del R.R. 41/2001;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Operativa del Demanio Idrico di Forlì-Cesena, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/9;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di **assentire il cambio di titolarità a favore della Società Agricola Bindon di Panzavolta Fabio & c.s.s** (C.F. P.IVA 04261630406) con sede legale in Comune di Forlì, via Brando Brandi n. 25 della concessione semplificata **FCPPA0477** per il prelievo di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo agricolo a partire dall'anno 2017 mediante l'opera di prelievo (**risorsa FCA4949**) ubicata su terreno distinto nel NCT del comune di Forlì (FC), località Carpena al Fg. 252 e mappale 39 su terreno di proprietà altrui e dato in affitto Società Agricola Bindon di Panzavolta Fabio & c.s.s. Il pozzo monofalda è dotato di

avampozzo con fenestratura a m 20, ha una profondità di m 27 dal piano campagna con colonna tubolare in cemento del diametro di mm. 800 ed è equipaggiato con elettropompa sommersa di potenza pari Kw 1,0 ed una portata massima di 1,0 l/s;

2. di stabilire che la quantità d'acqua prelevabile pari alla **portata massima di 1,0 l/s** corrispondente ad un **volume complessivo annuo massimo di mc 750** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
3. di stabilire che il concessionario è obbligato **all'installazione di un misuratore delle portate e dei volumi** derivati e che registri i volumi emunti indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre;
4. di stabilire, ai sensi dell'art. 36 comma 8 del R.R. 41/2001 che la concessione richiesta avrà una durata non superiore ad anni 5 ovvero fino al **31/12/2020**;
5. di fissare in **€ 250,00 l'importo del deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
6. di fissare il canone annuo a partire dall'anno 2017 in **€ 12,10** sulla base della normativa citata in premessa;
7. di fissare in **€ 48,40** la somma dovuta per i canoni degli anni 2017 – 2018 – 2019 e 2020 di durata della concessione, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione;
8. che il concessionario, avendo versato un importo di € 161,16 come canone anno 2017 superiore a quanto dovuto, pari a € 12,10 e superiore all'importo complessivo dovuto per le annualità 2017 – 2018 – 2019 e 2020 ha già assolto il dovuto fino al 31/12/2020 anno di scadenza della concessione;

DI STABILIRE che:

9. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
10. il presente atto, emesso da Arpa (C.F. 04290860370), qualora l'importo dell'imposta di registro dovuta sia superiore ad € 200,00 è soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di adozione del presente atto;
11. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpa alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpa;
12. che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'Agenzia Arpa;
13. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo az.agr.bindon@pec.it che dovrà essere esibita ad

ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

14. che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi del D.Lgs 02/07/2010 n. 104 art. n. 104 art. 133 c. 1) b.

Il Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni

di Forlì-Cesena

(Arch. Roberto Cimatti)*

****documento firmato digitalmente secondo la normativa
vigente***

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì - Cesena

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo con variante sostanziale e cambio titolarità della concessione semplificata di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irriguo, richiesta dalla Società Agricola Bindon di Panzavolta Fabio & c.s.s. (C.F. P.IVA 04261630406) Pratica FCPPA0477/06RN01

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

1. Il prelievo di acqua sotterranea avviene tramite un pozzo aventi le seguenti caratteristiche:
 - ubicato su terreno, di proprietà di altri, distinto nel NCT del comune di Forlì (FC), Foglio n. 252 mappale 39 in Località Carpena;
 - profondità massima di circa 27 m. dal piano campagna;
 - equipaggiato con pompa sommersa avente potenza di kw 1,0 e portata di esercizio di 1,0 l/s;
 - diametro del tubo di rivestimento 800 mm;
 - dotato di avampozzo;
 - coordinate geografiche (UTM*32N Longitudine/X=744.983 e Latitudine/Y=4.896.434) sulla base della planimetria allegata alla domanda;
2. La risorsa derivata sarà utilizzata per un comparto irriguo complessivo dichiarato di Ha 2.25.75 impiantati a frutteto (mele e pesche) per un volume complessivo annuo massimo pari a 750 mc/anno.

ART. 2

LA DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta è rinnovata e avrà una durata non superiore ad anni 5 ovvero fino al **31/12/2020**.

ART.3

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:
 - portata massima complessiva di prelievo l/s 1,0
 - portata media complessiva di prelievo l/s 1,0
 - volume annuo complessivo di prelievo massimo mc 750.

2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua. Il prelievo dovrà essere interrotto anche nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il **concessionario deve provvedere all'installazione**, entro 30 giorni dal ritiro del presente atto e alla regolare manutenzione **di un misuratore della portata**, uscente dalla pompa mobile e dei volumi d'acqua pubblica emunti indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre. Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna -Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici- pec ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it, all'Autorità di Bacino del fiume Po, pec protocollo@postacert.adbpo.it, ed a questa Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione a questa Agenzia deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata all'indirizzo pec aofc@cert.arpa.emr.it, unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopraindicati.
2. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.
3. Resta a carico del concessionario l'acquisizione, prima della realizzazione delle opere, di ogni eventuale ulteriore autorizzazione e/o nulla osta comprese quelle eventualmente di competenza della Amministrazione Comunale territorialmente interessata.
4. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
5. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
6. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.
8. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia

Arpae concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo integrativo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.
3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 7

DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione richiesta è rinnovata, ai sensi della D.G.R. n.787 del 09/06/2014, fino al 31 dicembre 2020, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. **La variazione della destinazione d'uso dell'acqua derivata senza il preventivo assenso della Agenzia Arpae dà luogo a decadenza della concessione.**

ART. 8

RINNOVO

1. Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2020**.

ART. 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE DI OPERE

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta alla Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso,

come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi dell’alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.

2. *“Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell’utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l’inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell’acqua nel sito originario.”*

ART. 10

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all’osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni/nulla osta necessari per la realizzazione delle opere di prelievo e per l’utilizzo dell’acqua.
2. E’ ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l’Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.